

MODULARIO
P.C.M. 73

Presidenza
del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI
GIURIDICI E LEGISLATIVI

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DAGL 0012443 P-
del 06/12/2019



25937113

6037/10.3.1

Roma, 06 DIC. 2019

Al Dipartimento per i rapporti con il Parlamento
- Capo del Dipartimento
- Ufficio I

Al Ministero dell'economia e delle finanze
- Ufficio per il coordinamento legislativo

e, p.c.

Ai capi degli Uffici legislativi di tutti i Ministri

Al Capo di Gabinetto del Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei ministri
On. dott. Fraccaro

Oggetto: A.S. 1586 – DDL “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” – **Proposta emendativa recante proroghe di termini previsti da norme di legge.**

Si trasmette la proposta emendativa indicata in oggetto con una modifica al comma 1, lettera f), concertata tra gli uffici legislativi dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per la pubblica amministrazione.

Per IL CAPO DIPARTIMENTO
(*Presidente Ermanno de Francisco*)

Stef Varon

AS 1586 EMENDAMENTO

Dopo l'articolo...è inserito il seguente:

Art....

(Proroghe di termini previste da norme di legge)

1. Nelle materie di interesse delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri sono disposte le seguenti proroghe di termini:

a) all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole "nel triennio 2018-2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2021";

b) all'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, le parole "31 dicembre 2019", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020";

2) al comma 6-*quater*, le parole "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023";

c) all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020";

d) fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, le parole "negli anni 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018" e le parole "31 dicembre 2019", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020";

2) al comma 4, le parole "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020";

e) all'articolo 1, comma 1148, lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020";

f) all'articolo 1, comma 446, lettera h), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "**31 dicembre 2020**";

g) all'articolo 4, comma 2-*bis*, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, le parole "Fino al 31 gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 gennaio 2021";

h) all'articolo 65, comma 2, del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, le parole "31 dicembre 2019." sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2020. Anche al fine di consentire i pagamenti digitali da parte dei cittadini, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono tenuti, entro il 30 giugno 2020, a integrare i loro sistemi di incasso con la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero ad avvalersi, a tal fine, di servizi forniti da altri soggetti di cui allo stesso articolo 2, comma 2, o da fornitori di servizi di incasso già abilitati ad operare sulla piattaforma. Il mancato adempimento dell'obbligo di cui al precedente periodo rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.";

i) in deroga al limite di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza correlato agli eventi verificatisi il 14 agosto 2018 nel territorio del Comune di Genova a causa del crollo di un tratto del viadotto Polcevera – noto come ponte Morandi - può essere prorogato fino ad una durata complessiva di tre anni secondo le modalità previste dal medesimo articolo 24, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

l) all'articolo 2 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole “per gli anni 2018 e 2019” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni 2018, 2019 e 2020”;

2) al comma 2, dopo le parole “per l’anno 2019” sono inserite le seguenti : “e di euro 10.000.000 per l’anno 2020”;

3) al comma 3-*bis*, primo periodo, le parole “per gli anni 2018 e 2019” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni 2018, 2019 e 2020” e al secondo periodo sono aggiunte, infine, le seguenti parole: “e di euro 1.000.000 per l’anno 2020”;

m) all'articolo 4-*ter*, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, la parola “dodici” è sostituita dalla seguente: “ventiquattro”;

n) all'articolo 1-*septies*, comma 1, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le parole "entro il 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2020”;

2. Nelle materie di interesse del Ministero dell'interno sono disposte le seguenti proroghe di termini:

a) all'articolo 9 del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, al comma 1, le parole "fino al 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 luglio 2020”;

b) all'articolo 17, comma 4-*quater*, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le parole "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020”;

c) All'articolo 1, comma 594, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo la parola “penale” sono aggiunte le seguenti: “e di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso ai sensi dell’articolo 583-*quinquies* del codice penale”;

2) le parole “fino al 30 settembre 2019” sono sostituite dalle parole “fino al 30 giugno 2020”;

3) le parole “1° agosto 2019” sono sostituite dalle seguenti “1° maggio 2020”.

3. Nelle materie di interesse del Ministero dell’economia e delle finanze sono disposte le seguenti proroghe di termini:

a) all'articolo 6-*bis*, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, le parole “nel corso dell’anno 2019” sono sostituite dalle seguenti: “nel corso dell’anno 2020”;

b) all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole "2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "2018, 2019 e 2020".

4. Nelle materie di interesse del Ministero della salute sono disposte le seguenti proroghe di termini:

a) all'articolo 2, comma 67-*bis*, quinto periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole "e per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: " , per l'anno 2019 e per l'anno 2020";

b) all'articolo 9-*duodecies*, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: "Le assunzioni di cui al presente comma possono essere effettuate anche nell'anno 2020".

c) all'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, le parole "1° gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2022";

d) all'articolo 1, comma 522, secondo periodo, della legge 20 dicembre 2018, n. 145, le parole "entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma";

e) all'articolo 4, comma 4-*bis*, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, le parole "entro il 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2020".

5. Nelle materie di interesse del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono disposte le seguenti proroghe di termini:

a) all'articolo 1, comma 1145, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020";

b) all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, le parole "2017-2018 e 2018-2019" sono sostituite dalle seguenti: "2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 e 2020-2021";

c) all'articolo 11, comma 2, secondo periodo, della legge 20 novembre 2017, n. 167, le parole "entro il 31 ottobre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2020";

d) all'articolo 18, comma 8-*quinquies*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020";

e) all'articolo 1, comma 330, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole "2020/2021" sono sostituite dalle seguenti: "2021/2022". All'onere conseguente al primo periodo, pari a euro 1,81 milioni nell'anno 2020 e a euro 2,72 milioni nell'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

6. Nelle materie di interesse del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo sono disposte le seguenti proroghe di termini:

a) all'articolo 11, comma 14, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, le parole "entro l'esercizio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "entro l'esercizio 2020";

b) all'articolo 1, comma 346, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, dopo le parole "di beni e di servizi nonché" sono aggiunte le seguenti: ", fino al 31 dicembre 2020,";

2) al secondo periodo, le parole "Fino al 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2020";

3) al quinto periodo, le parole "di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019" sono sostituite dalle seguenti: "di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020";

Agli oneri derivanti dalla lettera b), si provvede

c) all'articolo 1, comma 347, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo dopo le parole "per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018 e 2019" sono aggiunte le seguenti: "e di 500.000 euro per l'anno 2020";

2) al secondo periodo, le parole "fino al 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2020";

All'onere derivante dalla lettera c), pari a euro 500.000, si provvede.....

d) all'articolo 2, comma 5-ter, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, le parole "fino al 31 dicembre 2019" sono soppresse e le parole "per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2017";

2) il secondo periodo è soppresso.

e) all'articolo 11-bis, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, le parole "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020".

7. Nelle materie di interesse del Ministero della giustizia sono disposte le seguenti proroghe di termini:

a) all'articolo 9 del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole "dopo il 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "dopo il 30 giugno 2020";

2) al comma 2, le parole "a decorrere dal 1° gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° luglio 2020";

b) all'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, le parole "fino al 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2020";

c) all'articolo 21-quinquies del decreto-legge 27 giugno 2015, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020";

2) al comma 3, le parole "per ciascuno degli anni 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020";

d) all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, le parole "fino al 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2020, salvo nulla osta dell'amministrazione di provenienza";

e) all'articolo 357, comma 1, del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, all'alinea le parole "1° marzo 2020" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2020";

f) all'articolo 7, comma 1, della legge 12 aprile 2019, n. 31, le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi".

8. Nelle materie di interesse del Ministero della difesa sono disposte le seguenti proroghe di termini:

a) all'articolo 2259-*bis*, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la parola "2019" è sostituita dalla seguente: "2020";

b) all'articolo 17, comma 1, della legge 30 giugno 2009, n. 85, la parola "2019" è sostituita dalla seguente: "2020".

9. Nelle materie di interesse del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è disposta la seguente proroga di termine:

a) all'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole "Per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "Per l'anno 2020".

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Comma 1, proroghe di termini nelle materie di interesse delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri.

- **Comma 1, lettera a)**, proroga di un anno il termine per la stabilizzazione del personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti:

a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati;

b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;

c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a) che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.

- **Comma 1, lettera b)**, interviene:

1) sull'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 11 dicembre 2016, n. 216, prorogando al 31 dicembre 2020 il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012, e il termine per concedere le relative autorizzazioni alle assunzioni;

2) sull'articolo 1, il comma 6-*quater*, del decreto-legge 11 dicembre 2016, n. 216, prorogando al 31 dicembre 2023 il termine per l'utilizzo temporaneo di segretari comunali, da parte del Dipartimento della funzione pubblica, al fine di garantire il rafforzamento delle attività di semplificazione delle norme e delle procedure amministrative e di monitoraggio dei servizi resi dalla pubblica amministrazione alle imprese e ai cittadini, nonché delle attività connesse alla gestione del personale in eccedenza di cui agli articoli 34 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Inizialmente la possibilità di utilizzo temporaneo di segretari comunali da parte del Dipartimento della funzione pubblica era prevista per un periodo non superiore a quattro anni; successivamente sono intervenute disposizioni normative che hanno prorogato per la durata di un anno la predetta facoltà. Con l'intervento normativo in esame, coerentemente con quanto previsto inizialmente dal legislatore, si prevede che l'utilizzo del predetto personale possa avvenire fino al 31 dicembre 2023 ossia per un periodo massimo di quattro anni.

- **Comma 1, lettera c)**, intervenendo sull'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, proroga al 31 dicembre 2020 le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2013, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Si tratta delle assunzioni a tempo indeterminato relative al comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che gravano sull'apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

- **Comma 1, lettera d)**:

1) intervenendo sull'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, proroga al 31 dicembre 2020 il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e, per effetto dell'intervento normativo in esame anche nell'anno 2018, previste dall'articolo 3, commi 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dall'articolo 66, commi 9-bis e 13-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,

con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. La previsione, inoltre, proroga al 31 dicembre 2020 il termine entro il quale possono essere concesse le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste;

2) intervenendo sull'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, proroga al 31 dicembre 2020 le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2014, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 464, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Si tratta delle assunzioni a tempo indeterminato relative al comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che gravano sull'apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

- **Comma 1, lettera e)**, intervenendo sull'articolo 1, comma 1148, lettera e) ,della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che modifica il termine per procedere alle assunzioni autorizzate con il decreto previsto all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, proroga al 31 dicembre 2020 il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato finanziate con apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. Si tratta delle assunzioni a tempo indeterminato nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali e l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

- **Comma 1, lettera f)**, intervenendo sull'articolo 1, comma 446, lettera h), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, prevede la proroga al **31 dicembre 2020** delle convenzioni e degli eventuali contratti a tempo determinato dei lavoratori inizialmente utilizzati come lavoratori socialmente utili, nelle more del completamento delle procedure di assunzione a tempo indeterminato a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che in base al comma 447 della predetta legge 145/2018 sono organizzate, per figure professionali omogenee, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per il tramite della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualficazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM).

- **Comma 1, lettera g)**, proroga di un anno (31 gennaio 2021) il termine finale di efficacia della norma in base alla quale il personale dei Servizi di informazione per la sicurezza può effettuare colloqui personali con soggetti detenuti o internati al fine di acquisire informazioni per la prevenzione dei delitti con finalità di terrorismo di matrice internazionale.

- **Comma 1, lettera h)**, proroga al 30 giugno 2020 il termine previsto dall'articolo 65, comma 2, del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, a decorrere dal quale i pagamenti alle pubbliche amministrazioni possono essere effettuati dai prestatori di servizi di pagamento esclusivamente attraverso la piattaforma pagoPA. La modifica si rende necessaria al fine di consentire l'entrata a pieno regime della piattaforma pagoPA, alla quale, ad oggi, non hanno aderito tutte le pubbliche amministrazioni obbligate a farlo.

Per facilitare l'adesione delle amministrazioni, si prevede che l'adesione possa avvenire in via sussidiaria attraverso altro soggetto (amministrazione o partner tecnico) già operante sulla piattaforma.

Il processo di trasformazione digitale in atto non tollera ritardi e, pertanto, essendo stato già prorogato di un anno il termine inizialmente fissato al 1° gennaio 2019, si prevede che il termine sia differito al 30 giugno 2020, essendo un termine assolutamente congruo per consentire gli adeguamenti tecnici necessari per l'adesione o per la stipula di convenzioni con soggetti già aderenti alla piattaforma.

In ultimo si attribuisce rilevanza al mancato adempimento dell'obbligo da parte delle pubbliche amministrazioni, prevedendo che esso incide sulla misurazione e valutazione della performance dei

dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

- **Comma 1, lettera i)**, estende fino ad un triennio (in deroga all'ordinario limite biennale) la possibilità di prorogare lo stato di emergenza relativo al crollo di un tratto del ponte Polcevera – noto come ponte Morandi - con le modalità già previste dal Codice della protezione civile di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018 (proroga che, dunque, potrà farsi a tempo debito, ossia in vista della scadenza agostana, con deliberazione amministrativa).

- **Comma 1, lettera l):**

1) proroga di un anno (per il 2020) il termine per poter procedere alle assunzioni con contratti a tempo determinato, fino a 300 unità, da parte di regione Liguria, città metropolitana di Genova, Comune di Genova, società controllate dalle predette Amministrazioni nonché Camera di commercio.

2) consegue alla lettera a) stanziando 10.000.000 per il 2020;

3) proroga di un anno (per il 2020) il termine per poter procedere alle assunzioni con contratti a tempo determinato, fino a 20 unità, da parte dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure e conseguentemente prevede la riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di 1.000.000 per il 2020.

- **Comma 1, lettera m)**, viene prolungato da dodici a ventiquattro mesi il periodo per il quale è possibile usufruire dell'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, in favore dei lavoratori del settore privato impossibilitati o penalizzati a prestare l'attività lavorativa a seguito del crollo del ponte Morandi e dei dipendenti di aziende che operano nelle aree del territorio della città di Genova, individuate con provvedimento del Commissario straordinario, che hanno subito un impatto economico negativo e per i quali non trovano applicazione vigenti norme in materia di ammortizzatori sociali.

- **Comma 1, lettera n)**, in considerazione del persistere delle oggettive difficoltà a reperire la documentazione, alle imprese beneficiarie degli aiuti concessi per i danni subiti a causa del sisma Abruzzo del 2009, ai sensi del comma 28 dell'articolo 33 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è concesso un termine più lungo per ricostruire l'ammontare dei predetti danni subiti e formulare le eventuali osservazioni relative alle somme effettivamente percepite.

Inoltre, la proroga è finalizzata a chiarire con la Commissione europea, con la massima esattezza possibile, tutti i criteri necessari all'individuazione delle imprese tenute alla restituzione.

Comma 2, proroghe di termini nelle materie di interesse del Ministero dell'interno.

- **Comma 2, lettera a)**, proroga il termine previsto dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 53/2019 al 31 luglio 2020 per ampliare i tempi utili per portare a compimento l'iter di emanazione del D.P.R. recante il regolamento per l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato per finalità di polizia dal Centro elaborazione dati (CED) del Dipartimento della pubblica sicurezza.

La stesura del testo regolamentare ha imposto la risoluzione di criticità di natura tecnico operativa anche in considerazione delle recentissime novità introdotte dalle disposizioni di cui al decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, nella parte in cui consentono l'accesso al CED da parte del personale dei Corpi e dei servizi di polizia municipale, per verificare eventuali provvedimenti di ricerca o di rintraccio esistenti nei riguardi delle persone controllate (art. 18, comma 1).

Peraltro sui tempi di conclusione dell'iter di approvazione di tale regolamento ha inciso l'acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali e la revisione "generale"

del testo richiesta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri alla luce delle rilevanti modifiche normative intervenute a ottobre 2018 in materia di trattamento dei dati personali.

Il testo dello schema regolamentare, conseguentemente, è stato ampiamente "rivisto", tenendo anche conto del sopravvenuto d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, che all'articolo 18, comma 1, prevede che il personale della polizia municipale possa accedere al CED anche per la verifica di eventuali provvedimenti di ricerca o rintraccio esistenti nei riguardi delle persone controllate.

In ragione di tali importanti interventi di attualizzazione, il provvedimento - previamente approvato dal Ministero della giustizia - è stato nuovamente sottoposto al vaglio del Garante per la protezione dei dati personali, che ha formulato alcuni rilievi con il parere del 6 maggio 2019.

Il provvedimento, quindi, è stato emendato secondo le indicazioni dell'Autorità e, lo scorso 19 giugno 2019, è stato trasmesso all'Ufficio affari legislativi del Ministero della giustizia per l'acquisizione del necessario assenso preliminare.

Infine - preliminarmente approvato dal Consiglio dei ministri - il provvedimento è stato trasmesso al Consiglio di Stato per il prescritto parere. *L'iter* di emanazione del regolamento, dunque, è giunto a uno stadio molto avanzato e, pertanto, la proroga richiesta consente di scongiurare il pericolo che eventuali impedimenti ne ostacolino l'adozione prima della definitiva cessazione dell'efficacia della fase giuridica di riferimento.

- **Comma 2, lettera b)**, la disposizione di cui all'articolo 17, comma 4-*quater*, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, si colloca nell'ambito dei processi amministrativi di rilascio e di rinnovo dei permessi di soggiorno in favore degli stranieri.

Essa fissa al 31 dicembre 2019 il termine a decorrere dal quale acquistano efficacia le disposizioni di cui ai commi 4-*bis* e 4-*ter*, dello stesso articolo 17.

Tuttavia, l'efficacia delle medesime è subordinata alla realizzazione di un canale informatico (previsto dal successivo comma 4-*quinquies*) in grado di consentire l'acquisizione dei certificati (del casellario giudiziale italiano, delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso sul territorio nazionale, dei dati anagrafici e di stato civile, delle certificazioni concernenti l'iscrizione nelle liste di collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido, di quelle necessarie per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio) esclusivamente attraverso il ricorso a sistemi informatici e banche dati.

Le azioni di informatizzazione dei citati processi di lavoro sono condizionate dal completamento di operazioni tecniche, finalizzate alla costituzione e all'alimentazione dei necessari sistemi informatici e delle relative banche dati.

Un'attività, questa, complessa che non vede coinvolto il solo Ministero dell'interno, ma anche le diverse Amministrazioni dello Stato deputate al rilascio dei certificati e delle informazioni specificamente elencati nella norma.

Tali interventi di adeguamento tecnologico - tuttora in corso presso le altre Amministrazioni coinvolte - impongono pertanto di posticipare il termine di applicazione delle disposizioni in materia, dal 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020.

- **Comma 2, lettera c)**, la proposta emendativa che interviene con la tecnica della novella sull'articolo 1, comma 594, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 si rende necessaria per assicurare l'effettività della riapertura e proroga dei termini prevista dalla legge 145/2018, che faceva rinvio all'adozione di un decreto interministeriale di rivalutazione degli importi e di diversa previsione di indennizzabilità per le lesioni gravissime.

Detto decreto interministeriale nello scorso mese di novembre è stato perfezionato con la firma dei Ministri competenti ed adeguato alle nuove disposizioni della legge 19 luglio 2019, n. 69, con la quale è stato introdotto nell'ordinamento il nuovo reato di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso e pertanto se ne prevede l'indennizzabilità in misura autonoma dalle spese mediche sostenute, corrispondente nell'importo alle lesioni gravissime.

In particolare, il numero 1) estende la platea dei soggetti destinatari dell'indennizzo a coloro che hanno subito una "deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso", sulla base della nuova fattispecie contemplata dall'articolo 12 della legge 19 luglio 2019, n. 69 mentre il numero 2) proroga al 30 giugno 2020 il termine di presentazione delle domande di accesso al Fondo di solidarietà per le vittime di reati intenzionali violenti (vittime di un reato commesso successivamente al 30 giugno 2005 e prima della data di entrata in vigore della legge n. 122 del 2016, vittime di una lesione personale gravissima, ai sensi dell'articolo 583, secondo comma del codice penale e vittime dei reati di cui alla lettera a)).

Conseguentemente il numero 3) posticipa al 1° maggio 2020 il termine ultimo di acquisizione dei requisiti previsti dagli articoli 12 e 13 della legge n. 122 del 2016, per i soggetti che a tale data non ne risultino ancora in possesso, ai fini della presentazione della domanda di accesso all'indennizzo entro i 60 giorni stabiliti dalle disposizioni normative.

La proroga, prevista con la modifica del comma 594, si estenderà automaticamente anche alle fattispecie previste dal comma 596, che a detto comma 594 fa rinvio per i termini di presentazione delle richieste di rivalutazione degli importi già concessi.

Comma 3, proroghe di termini nelle materie di interesse del Ministero dell'economia e delle finanze.

- **Comma 3, lettera a)**, proroga il termine di cui all'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n.109, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 16 novembre 2018, n.130.

In forza di tale disposizione l'Agenzia delle dogane e dei monopoli è autorizzata, al fine di preservare la capacità ricettiva del bacino portuale e aeroportuale di Genova e di ottimizzare i flussi veicolari e logistici, ad assumere con contratti di lavoro a tempo indeterminato, nel corso dell'anno 2019, 40 unità di personale da inquadrare nella prima fascia retributiva della terza area e 20 unità di personale da inquadrare nella terza fascia retributiva della seconda area, da adibire ad attività di controllo.

Tuttavia, le ben note criticità esistenti nel rinvenire graduatorie di altre amministrazioni, vigenti ed utilizzabili, per profili professionali compatibili con le esigenze operative dell'Agenzia, la quale necessita, ancor più che in passato, soprattutto in considerazione della prossima Brexit, di figure specialistiche adeguate all'attività di ispezione e vigilanza a supporto delle verifiche e dei controlli in ambito doganale, hanno condotto l'Agenzia ad intraprendere un'autonoma azione di acquisizione di personale mediante indizione di apposite procedure concorsuali per il reclutamento di 40 funzionari e 20 assistenti doganali.

Il ritardo nella tempistica di espletamento dei concorsi previsti dalla norma prorogata è connesso al processo di riorganizzazione delle strutture funzionali dell'Agenzia avviato nel 2019 e giunto a conclusione nel corso del predetto anno; tale circostanza ha di fatto impedito alle Strutture interessate di orientare gli sforzi organizzativi all'avvio in tempo utile di dette procedure e solo nei mesi di luglio e agosto, rispettivamente con determinazioni n. 28008/19 e n. 30130/19, sono stati indetti i due concorsi su indicati.

Si segnala, infine, che le prescritte autorizzazioni alle assunzioni previste dalla citata norma prorogata – assunzioni che non sarebbero comunque potute avvenire prima del 15 novembre 2019 per effetto dell'art. 1, comma 399 della legge 145/2018–e da finanziare mediante le risorse connesse alle cessazioni registrate nel 2018, sono state rilasciate dal Dipartimento della funzione pubblica e dalla Ragioneria Generale dello Stato – IGOP con il D.P.C.M. 20 agosto 2019; pertanto, solo dopo tale data, si è avuta la certezza di poter finalizzare le previste assunzioni.

Risulta, da quanto sopra esposto, l'evidente impossibilità di poter definire le due procedure concorsuali entro il 31 dicembre c.a., così da poter procedere alle relative assunzioni nel corso dell'anno 2019.

- **Comma 3, lettera b)**, proroga l'ambito di operatività dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, estendendolo all'anno 2020.

Tale disposizione, allo scopo di contenere la spesa per locazioni passive da parte delle amministrazioni pubbliche, aveva disposto il 'blocco', originariamente circoscritto al triennio 2012-2014, degli adeguamenti ISTAT relativi ai canoni dovuti sia dalle PP.AA. inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (come individuate dal predetto Istituto ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009), sia dalle autorità indipendenti (inclusa la Consob) per l'utilizzo di immobili in locazione passiva di proprietà pubblica o privata.

Tale blocco è stato successivamente esteso, per le medesime finalità di razionalizzazione della spesa pubblica per locazioni passive, agli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 ad opera, rispettivamente, dei decreti-legge nn. 192/2014, 210/2015, 244/2016, 205/2017 e 145/2018.

Tanto premesso, a fronte della perdurante esigenza di contenimento della spesa pubblica per l'utilizzo di immobili in locazione passiva da parte delle PP.AA., si ravvisa la necessità di estendere all'anno 2020 l'ambito di operatività dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge n. 95/2012.

Comma 4, proroghe di termini nelle materie di interesse del Ministero della salute.

- **Comma 4, lettera a)**, consente, anche per l'anno 2020, in via transitoria ed eccezionalmente, l'utilizzo delle risorse finanziarie, a valere sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale, accantonate per le quote premiali da destinare alle regioni virtuose, ai sensi dell'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, in vista della proposta di riparto delle risorse finanziarie del FSN per l'anno 2020 in sede di Conferenza delle regioni e province autonome .

A tal fine, si estende anche al predetto anno, la procedura di cui al quinto periodo del citato comma 67-bis, prevista per l'anno 2014 e già estesa agli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e da ultimo al 2019 con l'articolo 13, comma 2, del decreto legge 30.4.2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25.6. 2019, n. 60 (DL Calabria), pur sempre nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo del predetto comma 67-bis, il quale dispone che *"Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 novembre 2011, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite forme premiali a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, applicabili a decorrere dall'anno 2012, per le regioni che istituiscano una Centrale regionale per gli acquisti e l'aggiudicazione di procedure di gara per l'approvvigionamento di beni e servizi per un volume annuo non inferiore ad un importo determinato con il medesimo decreto e per quelle che introducano misure idonee a garantire, in materia di equilibrio di bilancio, la piena applicazione per gli erogatori pubblici di quanto previsto dall'articolo 4, commi 8 e 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nel rispetto del principio della remunerazione a prestazione"*. L'urgenza dell'intervento, così come già avvenuto per gli anni precedenti, risiede nella necessità di garantire il riparto delle predette risorse alle citate regioni, in assenza delle quali si determinerebbero criticità di ordine finanziario in merito agli equilibri di bilancio.

La proroga, come per le precedenti e come evidenziato nella relazione tecnica, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto rientra nell'ambito del livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre lo Stato.

In particolare, si tende unicamente ad individuare i criteri per distribuire la quota premiale complementare alle risorse assegnate in applicazione dei costi standard, anche per l'anno 2020 (comunque spettante alle regioni virtuose perché parte del finanziamento al SSN) senza intervenire in alcun modo sulla quantificazione della stessa, quindi non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, intervenendo su risorse già stanziare sui capitoli di spesa che finanziano il SSN.

- **Comma 4, lettera b)**, in relazione alla proroga in esame si evidenzia quanto segue.

L'articolo 9-*duodecies* del decreto-legge n. 78/2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125/2015, dispone la determinazione della dotazione organica dell'Agenzia Italiana del Farmaco nel numero di 630 unità, al fine di consentire all'Agenzia il corretto svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.

Al primo periodo del comma 2, il suddetto articolo, come poi modificato dall'articolo 1, comma 1137, lettere a) e b) della legge n. 145/2018, prevede che *“Nel quadriennio 2016-2019, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno e previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, al fine di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato stipulato ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l'Agenzia può bandire, in deroga alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché di ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero dalle amministrazioni pubbliche e nel limite dei posti disponibili nella propria dotazione organica, procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale, con una riserva di posti non superiore al 50 per cento per il personale non di ruolo che, alla data di pubblicazione del bando di concorso, presti servizio, a qualunque titolo e da almeno sei mesi, presso la stessa Agenzia.”*

Inoltre, il secondo periodo del medesimo comma prevede che le procedure finalizzate alle assunzioni di cui al precedente periodo sono effettuate in modo da garantire l'assunzione, negli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, di non più di 80 unità per ciascun anno, e comunque nei limiti della dotazione organica di cui al comma 1.

Ciò premesso, l'AIFA ha provveduto all'avvio, nel corso del 2018, della procedura concorsuale per il reclutamento della dirigenza amministrativa di II fascia sulla base del D.P.C.M. 4 aprile 2017, nonché sulla base della rimodulazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale, approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 13 del 2017, che ha ottenuto i pareri favorevoli del Dipartimento della Funzione Pubblica – U.O.L.P. e del Ministero dell'Economia e delle Finanze – I.G.O.P., in data, rispettivamente, 24 e 27 luglio 2017.

Per quanto riguarda la procedura concorsuale avviata (dirigenza di II fascia), sono tutt'ora in corso di espletamento le operazioni di valutazione dei titoli e delle prove scritte svolte in data 16 e 17 settembre u.s.

Resta ancora da bandire, per il completamento della dotazione organica di cui all'articolo 9-*duodecies*, comma 1, decreto legge n. 78/2015, il concorso per il reclutamento dei dirigenti biologi sanitari (ex dirigenti biologi delle professionalità sanitarie).

Con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 10 del 27 marzo 2019 è stata adottata la nuova ripartizione della dotazione organica dell'Agenzia Italiana del Farmaco, approvata dai Ministeri vigilanti, come da comunicazione del Ministero della Salute del 28 maggio 2019, prot. n. 5296.

La nuova dotazione organica, fermo restando il numero complessivo delle risorse umane disponibili (630 unità), prevede una diversa distribuzione tra i dirigenti sanitari (ex dirigenti delle professionalità sanitarie), in particolare attraverso la previsione di un aumento del numero dei dirigenti sanitari biologi e una conseguente diminuzione dei dirigenti sanitari farmacisti.

Si rappresenta che l'AIFA, a seguito dell'approvazione della rimodulazione della dotazione organica, ha necessità di attivare la procedura concorsuale finalizzata al reclutamento dei dirigenti sanitari biologi (ex dirigenti biologi delle professionalità sanitarie).

Per i motivi sopra esposti si ritiene necessaria ed urgente prorogare i termini di cui al primo e secondo periodo del comma 2 dell'articolo 9-*duodecies*, a tutto il 2020, al fine, sia di poter bandire la procedura concorsuale relativa ai dirigenti sanitari biologi, sia di completare la procedura concorsuale per il reclutamento di n. 10 dirigenti amministrativi di II fascia, in fase di espletamento i cui procedimenti valutativi non sono ad oggi ancora conclusi.

- **Comma 4, lettera c)**, l'art. 42 del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 26, di attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, recando disposizioni transitorie e finali, ai commi 1 e 2 prevede:

1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, lettere d) ed e), ed all'articolo 16, comma 1, lettera d), si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020; la disposizione di cui all'articolo 16, comma 1, lettera c), si applica fino al 31 dicembre 2016.

2. Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al comma 1, il Ministero, avvalendosi del Laboratorio del reparto substrati cellulari ed immunologia cellulare dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna di cui all'articolo 37, comma 2, effettua entro il 30 giugno 2016 un monitoraggio sulla effettiva disponibilità di metodi alternativi.

Il termine del 1° gennaio 2020 stabilito al primo comma, originariamente fissato al 1° gennaio 2017, è stato prorogato con il decreto legge 30/12/2016, n. 244, art. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19.

L'intervento in esame riguarda una nuova proroga di detto termine al 1° gennaio 2022, prevedendo, quindi, la possibilità di autorizzare per ulteriori due anni le procedure che prevedono l'impiego di animali per ricerche sugli xenotrapianti e sulle sostanze d'abuso, di cui all'articolo 5, comma 2, lettere d) ed e) del medesimo decreto legislativo.

I divieti previsti in tali lettere d) ed e), unitamente ad altri, sono stati introdotti, benché non espressamente previsti dalla Direttiva 2010/63/UE, in attuazione dello specifico criterio di delega di cui all'articolo 13 comma 1, lettere c) ed f) della legge di delegazione europea n. 96 del 2013.

Al fine di contemperare le previsioni della direttiva con quelle della legge di delega, il citato articolo 42 aveva previsto una moratoria di tre anni dell'entrata in vigore di tali misure più restrittive, applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2017, al fine di consentire alle attività interessate gli opportuni tempi di adeguamento.

Nel contempo, detta disposizione ha demandato al Ministero della salute il compito di effettuare, entro il 30 giugno 2016, un monitoraggio sull'effettiva disponibilità di metodi alternativi in relazione all'entrata in vigore dei suddetti divieti, avvalendosi del Laboratorio del reparto substrati cellulari ed immunologia cellulare dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna di cui all'articolo 37, comma 2 del decreto legislativo. All'esito del monitoraggio, di cui alla relazione prot. n. 18198-02/07/2019, non esistono attualmente metodi alternativi alla sperimentazione animale negli ambiti in argomento.

La proroga, quindi, consente di poter disporre di un ulteriore periodo di tempo, alla luce dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e delle misure di protezione degli animali, per incentivare lo sviluppo e la disponibilità di metodi alternativi rispetto all'utilizzo di animali nelle sperimentazioni negli ambiti citati.

Con nota prot. 27519-31/10/2019, la Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari ha chiesto l'autorizzazione del Signor Ministro a chiedere un parere al Consiglio Superiore di Sanità, sulle seguenti criticità:

- disponibilità di metodi alternativi all'utilizzo di animali nei progetti di ricerca sulle sostanze d'abuso e sugli xenotrapianti;
- necessità di dover continuare ad utilizzare gli animali ai fini della ricerca scientifica e regolatoria negli ambiti citati.

Le medesime problematiche sono state poste anche all'Istituto Superiore di Sanità, con nota prot. n. 27558-31/10/2019.

Si evidenzia infine che gli enti scientifici, fortemente preoccupati per l'interruzione della ricerca per le sostanze d'abuso, ambito in cui la ricerca scientifica italiana ha sviluppato importanti risultati, hanno sollecitato la proroga del termine, segnalando l'esigenza di consentire ai ricercatori italiani di continuare la ricerca in tali settori.

In particolare, Research4life, piattaforma che rappresenta i maggiori enti di ricerca nazionali (Mario Negri, Istituto europeo oncologico, Società italiana di neuroscienze), nell'ottobre 2019 ha inviato una nota al Ministero della salute ribadendo la necessità dell'intervento regolatorio in oggetto, al

fine di non impedire ai ricercatori italiani di condurre le ricerche nel settore soprattutto delle sostanze d'abuso, peraltro consentite negli altri Stati membri UE ed extra UE.

Detto stakeholder ha inoltre segnalato che l'applicazione del divieto di condurre sperimentazioni con l'impiego di animali in tali settori pregiudica la possibilità per i ricercatori italiani di accedere a bandi e finanziamenti europei pluriennali nei suindicati ambiti, perdendo la possibilità di utilizzare risorse economiche cui l'Italia comunque contribuisce per i progetti di ricerca europei.

La proroga del termine de quo consentirebbe ai soggetti interessati di sviluppare approcci alternativi idonei a fornire lo stesso livello o un livello superiore di informazioni, rispetto a quello ottenuto nelle procedure che usano animali.

L'applicazione del divieto di autorizzare nuovi progetti di ricerca sulle sostanze d'abuso, impedirà alla ricerca italiana di proseguire le ricerche in un settore di particolare interesse per la collettività e che rappresenta un costo ingente per la sanità pubblica.

Al riguardo, va in ogni caso evidenziato che tali divieti sono stati fortemente contestati dalla Commissione europea nella recente procedura di infrazione avviata nei confronti dell'Italia per il non corretto recepimento della Direttiva 2010/63/UE.

- **Comma 4, lettera d)**, l'articolo 1, comma 522 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019) ha disposto: "al fine di garantire l'attuazione della legge 15 marzo 2010, n. 38, e il rispetto dei livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario n. 15 alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, tenuto conto dei criteri individuati con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono considerati idonei a operare presso le reti, pubbliche o private accreditate, dedicate alle cure palliative medici sprovvisti dei requisiti di cui al decreto del Ministro della salute 28 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22 aprile 2013, e che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in servizio presso le reti medesime e sono in possesso di tutti i seguenti requisiti, certificati dalla regione competente: a) esperienza almeno triennale, anche non continuativa, nel campo delle cure palliative acquisita nell'ambito di strutture ospedaliere, di strutture residenziali appartenenti alla categoria degli hospice e di unità per le cure palliative (UCP) domiciliari accreditate per l'erogazione delle cure palliative presso il Servizio sanitario nazionale; b) un congruo numero di ore di attività professionale esercitata, corrispondente ad almeno il 50 per cento dell'orario previsto per il rapporto di lavoro a tempo determinato, e di casi trattati; c) acquisizione di una specifica formazione in cure palliative conseguita nell'ambito di percorsi di educazione continua in medicina, ovvero tramite master universitari in cure palliative, ovvero tramite corsi organizzati dalle regioni per l'acquisizione delle competenze di cui all'accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 10 luglio 2014 (rep. Atti n. 87/CSR). L'istanza per la certificazione del possesso dei requisiti di cui al presente comma deve essere presentata alla regione competente entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge."

Le suddette disposizioni consentono ai medici già operanti presso le reti dedicate alle cure palliative, seppur privi di uno dei titoli di specializzazione richiesti dalla legge, di poter operare nelle reti stesse, laddove siano in possesso di determinati requisiti previsti dal legislatore, nel rispetto di criteri di idoneità definiti con decreto di natura non regolamentare e certificati dalla regione competente. Al fine di dare attuazione alla norma, è stato predisposto lo schema di decreto ivi previsto, nel quale sono stati definiti i predetti criteri di idoneità.

Al riguardo, occorre evidenziare che il legislatore ha previsto che l'istanza per ottenere la prescritta certificazione deve essere presentata alla Regione competente dai medici palliativisti interessati entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa e cioè entro il 1 ° luglio 2020. Orbene lo schema di decreto attuativo delle disposizioni in parola è prossimo per l'inoltro alla Conferenza Stato regioni per l'acquisizione della prescritta intesa. E' verosimile

pertanto che il decreto trovi compiuta definizione entro la fine dell'anno in corso. Posto, peraltro, che in assenza di tale decreto non è stato possibile fino ad oggi per le Regioni dare corso alle procedure previste dalle disposizioni citate, si rende necessario modificare il predetto comma 522, della legge n.145 del 2018, nella parte de qua al fine di consentire agli interessati di poter usufruire pienamente del termine di 18 mesi previsto dal legislatore.

In relazione a quanto sopra, con la norma proposta si proroga il suddetto termine di 18 mesi, facendolo decorrere non più dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio per il 2019, ma dalla data di entrata in vigore del relativo decreto attuativo in fase di definizione.

- **Comma 4, lettera e)**, l'articolo 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha introdotto il comma 4-bis all'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante disposizioni in materia di professioni sanitarie, il quale prevede che ferma restando la possibilità di avvalersi delle procedure per il riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento alle lauree delle professioni sanitarie di cui alla legge 1° febbraio 2006, n. 43, coloro che svolgono o abbiano svolto un'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni, possano continuare a svolgere le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento, purché si iscrivano, entro il 31 dicembre 2019, negli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

Il citato articolo 1 della legge n. 145/2018, al comma 538, stabilisce che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, con decreto del Ministro della Salute sono istituiti gli elenchi speciali sopra esplicitati.

Con dette disposizioni, il legislatore, tenuto conto che con la legge n. 3 del 2018 sono stati istituiti gli albi professionali anche per le professioni sanitarie che ne erano ancora prive, e che pertanto l'obbligatorietà di iscrizione all'albo per le nuove categorie professionali è divenuta indispensabile per l'esercizio della relativa attività professionale sanitaria, ha ritenuto di intervenire in favore di quei lavoratori che, pur avendo esercitato una professione sanitaria per diversi anni, a seguito dell'istituzione dei nuovi albi professionali, non potevano iscriversi ad essi, per mancanza di titolo idoneo, con il rischio di essere licenziati o, nel caso di attività libero professionale, di essere denunciati per esercizio abusivo.

Infatti, con le richiamate disposizioni si è riconosciuta loro la possibilità di poter continuare a svolgere le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento, sia come dipendenti che come liberi professionisti, purché abbiano svolto un'attività professionale per un periodo minimo di 36 mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni e purché si iscrivano in appositi elenchi speciali entro il 31 dicembre 2019.

In attuazione dell'articolo 1, comma 538, della citata legge 145 del 2018, questo Ministero ha predisposto il DM 9 agosto 2019, concernente "Istituzione degli elenchi speciali ad esaurimento presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione", pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 10 settembre 2019, n. 212. Al riguardo si evidenzia che l'adozione del richiamato decreto è avvenuta oltre i termini previsti dalla legge in quanto l'iter di definizione dello stesso si è rivelato particolarmente complesso caratterizzato da numerosi incontri con i Sindacati, Regioni, Federazione nazionale TSRM-PSTRP e Associazioni dei professionisti interessati dal provvedimento medesimo.

Ciò premesso, si rappresenta che con nota del 25 ottobre u.s., il Presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, ha segnalato a questo Ministero una criticità dovuta al termine di iscrizione ai predetti elenchi speciali ad esaurimento di cui al DM 9 agosto 2019 (31 dicembre 2019). In particolare, è stato evidenziato che la piattaforma informatica per l'iscrizione ai predetti elenchi speciali è stata resa operativa a decorrere dallo scorso 1° ottobre, riducendo pertanto la possibilità di iscriversi a soli tre mesi utili e che la procedura per la valutazione delle domande è

molto complessa, richiedendo sino a 150 giorni tra la presentazione della domanda di iscrizione ed il pronunciamento definitivo sull'iscrizione stessa da parte del Consiglio direttivo dell'Ordine, cioè un tempo sensibilmente maggiore rispetto ai tre mesi disponibili.

Di conseguenza, è stato un intervento urgente del Ministero affinché l'attuale scadenza temporale (31 dicembre 2019) non si configuri in alcun modo come elemento ostativo nei confronti della serena prosecuzione dell'esercizio professionale di coloro che entro quel termine abbiano almeno presentato la domanda di iscrizione.

Tenuto conto della ratio della norma di cui all'articolo 1, comma 537, della legge 145 del 2018, che, come sopra esposto, è proprio quella di aver voluto garantire la prosecuzione del lavoro per tutti coloro che, pur in presenza di determinati requisiti, all'indomani dell'entrata in vigore della legge n. 3 del 2018, non avevano un titolo idoneo all'iscrizione negli albi professionali di neo-istituzione, con la norma proposta si sposta il termine del 31 dicembre 2019, previsto dal menzionato articolo 1, comma 537, per l'iscrizione nei suddetti elenchi speciali, al 30 giugno 2020, recuperando in tal modo i sei mesi da quando avrebbe dovuto essere adottato il citato decreto.

La proroga, ad invarianza dei requisiti e dei costi, consentirebbe quindi di tutelare sia la Federazione, che sta gestendo la fase delicata dell'implementazione degli elenchi speciali, sia lo stesso interessato che, in attesa del perfezionamento dell'iter dell'iscrizione all'Ordine, potrà continuare a svolgere la propria attività lavorativa.

Comma 5, proroghe di termini nelle materie di interesse del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

- **Comma 5, lettera a)**, la legge di bilancio per l'anno 2018 (L. 27 dicembre 2017, n. 205) ha previsto che le somme residue relative a vecchi mutui concessi da Cassa depositi e Prestiti (e trasferiti al MEF in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, della L. n. 326 del 2003) possono essere erogate anche successivamente alla scadenza previo parere favorevole del MIUR.

L'erogazione delle somme da parte della Cassa depositi e Prestiti deve avvenire entro il 31 dicembre 2019, previo nulla osta del Ministero, in relazione allo stato di avanzamento dei lavori.

Allo stato, per le tre Università interessate (Cassino, Napoli Federico II e Napoli Parthenope) restano ancora da erogare complessivamente € 15.745.082. Le Università hanno fatto presente, con nota congiunta, che a causa della complessità degli appalti non riusciranno a completare le opere nel termine indicato. Si rende, pertanto, necessario una proroga del termine previsto di dodici mesi.

- **Comma 5, lettera b)**, modificando l'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 (legge 128/2013), interviene in merito al comparto AFAM. Il sistema di reclutamento del comparto AFAM nell'ultimo quindicennio presenta notevoli elementi di criticità, dovuti alla stratificazione di norme non sempre coordinate tra loro, specie con riferimento alle finalità perseguite, nonché alla mancata completa attuazione del disegno legislativo di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante "Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati". Tale norma, all'articolo 2, comma 7, lettera e), prevede l'adozione di un Regolamento in merito alle procedure di reclutamento del personale di tali Istituzioni; stante il mancato adempimento di questa previsione, l'articolo 19, comma 01, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, ha fissato per l'emanazione del regolamento il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, al fine di consentire le relative procedure di assunzione in tempi utili per l'avvio dell'anno accademico 2015/2016. Giova far presente che il citato Regolamento sul reclutamento delle istituzioni AFAM è stato oggetto di numerose e recenti interlocuzioni, a seguito delle quali, è stato approvato nella seduta del Consiglio del 31 luglio 2019, ma non risulta ancora pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Nelle more

dell'entrata in vigore di tale Regolamento che potrà meglio riequilibrare i canali di reclutamento, si applicano le disposizioni sotto illustrate.

La previsione iniziale del legislatore che riformava il settore Afam prevedeva, nelle more dell'emanazione di detto Regolamento, un regime di reclutamento transitorio: con il comma 6 del suddetto articolo 2 della legge 508/1999 le "graduatorie permanenti" allora esistenti sono state trasformate in "graduatorie ad esaurimento" ed è stato altresì previsto che il personale già in servizio con contratto a tempo indeterminato e quello reclutato secondo le modalità descritte fosse inquadrato in appositi ruoli ad esaurimento, atteso che il ruolo ordinario sarebbe stato istituito con le assunzioni del personale reclutato sulla base della nuova disciplina da definire nell'apposito regolamento il quale, come detto, non risulta ancora adottato.

L'articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, ha previsto la creazione di ulteriori apposite e specifiche graduatorie in cui inserire i docenti precari.

In seguito, il comma 1 del citato articolo 19 del d.l. 104/2013, ha stabilito che le graduatorie nazionali di cui al sopra detto articolo 2-bis del d.l. 97/2004 sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato, ai fini del regolare svolgimento delle attività dell'anno accademico 2013-2014. Stante il perdurare della situazione di vacanza di specifiche disposizioni regolamentari, al fine di assicurare alle istituzioni Afam il regolare svolgimento delle attività, la possibilità di fruizione delle suddette graduatorie di cui all'articolo 2-bis del d.l. 97/2004 è stata estesa sino all'anno accademico 2018-2019 (da ultimo si veda l'articolo 6, comma 2, decreto- legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108). Nelle more dell'adozione del Regolamento sul reclutamento, nonché delle autorizzazioni ad assumere personale docente per il corretto avvio del corrente anno accademico, si rende necessaria la proroga per il ricorso a dette graduatorie per ulteriori due anni accademici, senza nuovi oneri per la finanza pubblica.

- **Comma 5, lettera c)**, l'emendamento proposto si rende necessario al fine di consentire agli Atenei di provvedere alla stipula del contratto integrativo di sede volto al superamento del contenzioso degli ex lettori di madre lingua straniera permettendo alle stesse di poter accedere al cofinanziamento previsto a valere sul FFO, volto al superamento del contenzioso in atto e a prevenire l'instaurazione di nuovo contenzioso nei confronti delle università statali italiane da parte degli ex lettori di lingua straniera, già destinatari di contratti stipulati ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Conseguentemente, occorre intendere prorogato al 30 giugno 2020 il termine previsto all' articolo 1, comma 3, lettera a), del decreto Interministeriale 16 agosto 2019, n. 765 recante Adozione dello schema tipo di contratto integrativo di sede volto al superamento del contenzioso degli ex lettori di madre lingua straniera e criteri di ripartizione del cofinanziamento delle Università per la stipula dei relativi contratti (art. 11 della legge n. 20 novembre 2017, n. 167, recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017, come modificato dall'art. 1, comma 1144, legge 27 dicembre 2017, n. 205).

La modifica del termine in parola, in coerenza con gli orientamenti della Corte di Giustizia europea consentirebbe agli atenei di adottare in modo uniforme contratti integrativi di sede per accedere al cofinanziamento previsto a valere sul fondo di finanziamento ordinario delle università. Allo stato, infatti, gli atenei si trovano nella oggettiva impossibilità di stipulare tali contratti ai fini dell' accesso al cofinanziamento in quanto il decreto-legge 16 agosto 2019, n. 765, che prevede modalità e criteri per la stipula degli stessi ne fissa la scadenza al 31 ottobre 2019. Si evidenzia che il decreto in questione è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana solo il 23 ottobre u.s. (GU Serie Generale n.249 del 23-10-2019).

- **Comma 5, lettera d)**, la norma prevede la possibilità per gli enti locali già beneficiari del

finanziamento di cui al decreto-legge n. 69 del 2013 (cd. decreto del fare) di utilizzare le risorse per interventi autorizzati e finanziati e di differirne il pagamento dei lavori fino al 31 dicembre 2020. Tale proroga si rende necessaria, in quanto essendo state reinvestite più volte le economie di gara, gli enti da ultimo beneficiari delle stesse stanno ancora completando i lavori. Si tratta, infatti, di interventi i cui importi non potevano consentire, da un punto di vista tecnico, la completa esecuzione entro il 2019.

- **Comma 5, lettera e)**, la norma prevede che la disposizione in base alla quale un contingente di 150 unità di docenti o dirigenti scolastici può essere utilizzato presso enti di disagio giovanile o presso le associazioni professionali del settore scuola, è valida anche per l'anno scolastico 2020/2021.

Comma 6, proroghe di termini nelle materie di interesse del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

- **Comma 6, lettera a)**, il decreto legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112 detta disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo. In particolare, l'articolo 11 reca la disciplina del risanamento delle Fondazioni lirico-sinfoniche.

Il comma 14 del predetto articolo 11 prevede che le Fondazioni per le quali non sia stato presentato o non sia approvato un piano di risanamento ovvero che non abbiano raggiunto il pareggio economico e, entro l'esercizio 2019, il tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario sono poste in liquidazione coatta amministrativa.

Poiché, tuttavia, il percorso di risanamento è ancora in atto e la Struttura commissariale, ai sensi dell'articolo 1, comma 602 e 603 della legge 145 del 2018, è chiamata a monitorare l'attuazione dei piani di risanamento approvati, fino a tutto il 2020, si ritiene opportuno prorogare il termine di cui al comma 14 dell'articolo 11 al fine di consentire la conclusione del percorso di risanamento già avviato.

Per effetto della novella, l'articolo 11, comma 14, del decreto legge n. 91 del 2013 verrebbe ad assumere la seguente formulazione:

"14. Le fondazioni di cui al comma 1, per le quali non sia stato presentato o non sia approvato un piano di risanamento entro il termine di cui ai commi 1 e 2, ovvero che non raggiungano il pareggio economico e, entro l'esercizio 2020, il tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario sono poste in liquidazione coatta amministrativa".

- **Comma 6, lettera b)**, la proposta normativa interviene sulla legge 28 dicembre 2015, n. 208 ("Legge di stabilità 2016"), e in particolare sulle disposizioni concernenti il ruolo di Matera quale "Capitale europea della cultura" per il 2019.

Per effetto della novella, l'articolo 1, comma 346, assumerebbe la seguente formulazione:

"Al fine di governare e di gestire il ruolo di «Capitale europea della cultura» riconosciuto per il 2019, al comune di Matera non si applicano, fino al 31 dicembre 2019, le norme di contenimento delle spese per l'acquisto di beni e di servizi nonché, fino al 31 dicembre 2020, quelle limitative delle assunzioni di personale, con forme contrattuali flessibili, di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, nei limiti di quanto strettamente necessario allo svolgimento dell'evento. Fino al 31 dicembre 2020, il comune di Matera può autorizzare la corresponsione al personale non dirigenziale direttamente impiegato nelle attività di cui al periodo precedente, nel limite massimo complessivo di 30 ore pro capite mensili, di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dall'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto 'Regioni-Autonomie locali' del 1° aprile 1999,

pubblicato nel supplemento ordinario n. 81 alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 1999. E' altresì consentita l'instaurazione di un rapporto di lavoro dirigenziale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche in deroga alle percentuali ivi previste. Le spese di cui al presente comma non concorrono alla definizione dell'ammontare della riduzione della spesa di personale ai sensi dell'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. Per garantire l'obiettivo di cui al presente comma, in favore del comune di Matera è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2016 e di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020."

La richiesta di estendere a tutto il 2020 il regime speciale in materia di assunzioni di personale, con forme contrattuali flessibili, deriva dalla necessità di definire le attività e i procedimenti tuttora in corso e di procedere alla rendicontazione dei fondi stanziati dal governo per la realizzazione di opere pubbliche e infrastrutture ritenute strategiche per la città. Permane altresì l'esigenza di autorizzare lavoro straordinario nei limiti previsti dalla norma e la proroga dell'incarico dirigenziale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già autorizzato in deroga ai limiti percentuali ivi previsti. Resta fermo il rispetto del limite dei 36 mesi per i contratti a tempo determinato stipulati, dal momento che le assunzioni si sono realizzate nell'anno 2017 una volta esperite le procedure concorsuali pubbliche.

- Comma 6, lettera c), La proposta normativa mira a estendere a tutto il 2020 il regime speciale dettato dalla legge di stabilità 2016 per il completamento del restauro urbanistico ambientale dei rioni Sassi e del prospiciente altopiano murgico di Matera, in esecuzione degli articoli 5 e 13 della legge 11 novembre 1986, n. 771.

In particolare, si propone di prorogare le disposizioni concernenti l'impiego di personale a tempo determinato, allo scopo di definire le attività e i procedimenti tuttora in corso e di procedere alla rendicontazione dei fondi stanziati dal governo per la realizzazione di opere pubbliche e infrastrutture nel rione sassi. Resta fermo il rispetto del limite dei 36 mesi per i contratti a tempo determinato stipulati, dal momento che le assunzioni si sono realizzate tra la fine dell'anno 2017 e l'inizio del 2018, una volta esperite le procedure concorsuali pubbliche.

Per effetto della novella, l'articolo 1, comma 347, della legge n. 208 del 2015 verrebbe ad assumere la seguente formulazione:

"347. Per consentire il completamento del restauro urbanistico ambientale dei rioni Sassi e del prospiciente altopiano murgico di Matera, in esecuzione degli articoli 5 e 13 della legge 11 novembre 1986, n. 771, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 e di 500.000 euro per l'anno 2020. Alle spese relative al personale assunto con contratto a tempo determinato ai fini dell'attuazione del presente comma, fermo restando il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica previsti per gli enti territoriali, fino al 31 dicembre 2020 non si applicano i limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e le vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale."

- Comma 6, lettera d), l'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 10, detta "Misure urgenti per la semplificazione delle procedure di gara e altri interventi urgenti per la realizzazione del Grande Progetto Pompei".

In particolare, il comma 5-ter, inserito dall'articolo 16, comma 1-bis, lettera b), del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, prevede che, fino al 31 dicembre 2019, le funzioni del Direttore generale di progetto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, nonché le attività dell'Unità "Grande Pompei", del vice direttore generale vicario e della struttura di supporto ivi previste sono assicurati, nel limite massimo di spesa di 900.000 euro lordi, a valere sulle risorse disponibili sul bilancio della Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia. La disposizione prevede inoltre che, successivamente alla scadenza del termine del 31

dicembre 2019, allo scopo di consentire il rientro nella gestione ordinaria del sito, le funzioni attribuite al Direttore generale di progetto rientrino nelle competenze della medesima Soprintendenza.

La proposta normativa mira a stabilizzare la figura del Direttore generale di progetto e la previsione che pone a carico del bilancio della Soprintendenza i relativi oneri, nonché quelli dell'Unità "Grande Pompei", del vice direttore generale vicario e della struttura di supporto previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91.

Per effetto della novella, l'articolo 2, comma 5-ter, del decreto-legge n. 83 del 2014 verrebbe ad assumere la seguente formulazione:

"5-ter. Al fine di assicurare la tutela e la valorizzazione del sito archeologico di Pompei e delle aree limitrofe attraverso le modalità operative adottate in attuazione del Grande Progetto Pompei, approvato dalla Commissione europea con la decisione n. C(2012) 2154 del 29 marzo 2012, lo svolgimento delle funzioni del Direttore generale di progetto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e successive modificazioni, nonché le attività dell'Unità "Grande Pompei", del vice direttore generale vicario e della struttura di supporto ivi previste, sono assicurati, nel limite massimo di spesa pari a 900.000 euro lordi a decorrere dall'anno 2017, a valere sulle risorse disponibili sul bilancio della Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia. Il Direttore generale di progetto, per la progettazione, la realizzazione e la gestione degli interventi di cui all'articolo 1, commi 4 e 6, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, nonché per l'ulteriore sviluppo del piano strategico di cui al medesimo articolo 1, attiva, su deliberazione del Comitato di gestione, le procedure per la stipula di un apposito contratto istituzionale di sviluppo ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123."

- **Comma 6, lettera e)**, la norma dispone la proroga fino al 31 dicembre 2020 della previsione di cui all'articolo 11 bis, comma 2, primo periodo del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90 che stabilisce il mantenimento in essere delle contabilità speciali intestate ai Segretariati regionali di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria al fine di completare gli interventi per la sicurezza del patrimonio culturale realizzati dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, limitatamente alla gestione delle risorse finalizzate a tali interventi, ivi incluse quelle messe a disposizione dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Tale disposizione, temporanea ed eccezionale, è del tutto compatibile con i principi costituzionali volti alla tutela del patrimonio storico e artistico della Nazione e non si pone in contrasto con le disposizioni in materia di contabilità e finanza pubblica. A ciò si aggiunga che il termine contenuto nella proposta normativa è in linea con quello previsto per la gestione straordinaria finalizzata alla ricostruzione, prorogata da ultimo al 31 dicembre 2020 dall'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Da ultimo, la disposizione in esame, è volta ad assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione e con essi il completamento degli interventi per la sicurezza del patrimonio culturale realizzati dal Ministero.

Comma 7, proroghe di termini nelle materie di interesse del Ministero della giustizia.

- **Comma 7, lettera a)**, le disposizioni in materia di intercettazioni recate dal decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216 sono subordinate al completamento delle complesse misure organizzative e di sicurezza in atto, in via di definitivo perfezionamento, anche relativamente alla predisposizione di apparati elettronici e digitali. La necessità di svolgere ulteriori attività di verifica dei sistemi presso i singoli uffici delle procure della Repubblica e di adeguamento dei locali (come

l'individuazione e il collaudo dei locali idonei per le cd. "sale di ascolto") impongono di posticipare il termine di entrata in vigore oltre la data del 31 dicembre 2019, anche ai fini del necessario coordinamento con i vertici degli uffici di procura.

La possibilità di proroga del termine di entrata in vigore della disciplina delle intercettazioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo citato consente di adeguare al meglio le attività e le misure organizzative rispetto alle necessità degli uffici, a dispiegare in modo più efficiente il sistema informatico prescelto e già realizzato, a definire in modo più consono il piano di formazione sui nuovi sistemi. La proroga può dare certezza di giungere all'entrata in vigore della disciplina con le misure organizzative completamente dispiegate e funzionanti.

In ordine alla data di rinvio si rileva come, tenuto conto di alcune necessità organizzative e di realizzazione complessiva delle sale di ascolto di alcuni uffici, connessa ad una valutazione più generale, portano a individuare nel 30 giugno 2020 la data più opportuna per la piena funzionalità delle strutture e degli uffici.

- **Comma 7, lettera b)**, nell'ambito del sistema dell'esecuzione penale esterna sono intervenute, nel corso degli ultimi anni, importanti riforme che hanno determinato un forte incremento delle misure alternative alla detenzione, nonché l'introduzione del nuovo istituto della sospensione del processo con messa alla prova (legge n. 67 del 2014).

Tanto gli interventi normativi che quelli di riorganizzazione amministrativa del settore hanno disegnato un sistema che valorizza l'azione degli uffici di esecuzione penale esterna sul territorio, finalizzata al potenziamento del ricorso a sanzioni penali diverse dalla detenzione e al conseguente abbattimento della recidiva e rafforzamento della sicurezza sociale.

Il coordinamento, da parte di ciascun ufficio di esecuzione penale esterna, dell'intervento degli enti, pubblici e privati, costituisce il volano per l'implementazione delle sanzioni di comunità, attraverso un'azione capillare di reperimento delle risorse che ciascun territorio può offrire.

A fronte del predetto incremento di competenze, alle riforme che si sono succedute nel tempo non è seguito che un parziale adeguamento delle risorse di personale.

Deriva da quanto sopra che i dirigenti di esecuzione penale esterna che, alla luce di quanto previsto nella riforma, sono tenuti a svolgere un ruolo fondamentale nel nuovo assetto organizzativo, risultano allo stato fortemente sottorganico, in quanto a fronte di n. 41 posti di funzione previsti, risultano in servizio solo 17 unità, con un'età media prossima alla quiescenza.

Si ritiene, pertanto, indispensabile indire al più presto un concorso pubblico per ripristinare la dotazione organica dei dirigenti di esecuzione penale esterna, appartenenti alla carriera dirigenziale penitenziaria.

In attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali, come già previsto nel decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, è necessario prorogare il termine per consentire l'utilizzo dei dirigenti di istituto penitenziario, al fine di colmare la carenza in organico dei dirigenti di esecuzione penale esterna.

Tale termine, già prorogato fino al 31 dicembre 2019 necessita di ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2020, per consentire l'espletamento dei concorsi e lo svolgimento dell'attività formativa prevista dal decreto legislativo n. 63 del 2006.

La norma, in sintesi, nelle more dell'espletamento del concorso pubblico finalizzato alla copertura dei posti vacanti nell'organico del ruolo dei dirigenti dell'esecuzione penale esterna, è tesa a prorogare al 31 dicembre 2020 la possibilità per funzionari inseriti nel ruolo dei dirigenti d'istituto penitenziario di svolgere funzioni di direttore degli Uffici dell'esecuzione penale esterna.

- **Comma 7, lettera c)**, la proposta normativa è finalizzata a prorogare fino al 31 dicembre 2020 la possibilità che attraverso convenzioni, da concludere in sede locale e autorizzate dal Ministero della giustizia, possa rimanere affidata ai comuni la gestione dei servizi di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria degli uffici giudiziari, mediante utilizzo del proprio personale già distaccato, comandato o comunque specificamente destinato presso gli stessi uffici.

- **Comma 7, lettera d)**, Al fine di garantire la piena funzionalità degli uffici giudiziari nel periodo in cui si sta avviando un importante processo assunzionale e per evitare il continuo depauperamento del personale in servizio presso il Ministero della giustizia, anche tramite una limitazione dei provvedimenti di comando presso altre amministrazioni, l'intervento normativo proroga di un anno il termine del 31 dicembre 2019 già previsto dall'art. 4, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197.

- **Comma 7, lettera e)**, in fase di redazione del primo decreto correttivo del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 recante Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza sono emerse alcune criticità in relazione, in particolare, agli articoli 352, 357 e 358.

Quanto al primo, è emersa la necessità di chiarire che, fino all'istituzione dell'albo previsto dall'articolo 356 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, tutti i componenti dell'OCRI, organismo incaricato della gestione delle procedure di allerta, e non solo quelli nominati dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa e dal presidente della camera di commercio, devono essere individuati tra quanti siano in possesso dei requisiti di cui allo stesso articolo 352 del Codice.

Quanto all'articolo 358, è emersa invece, anche per tener conto delle segnalazioni pervenute in particolare dal mondo delle libere professioni, la necessità di rendere meno rigidi i requisiti in presenza dei quali, in sede di prima formazione dell'albo nazionale dei professionisti chiamati a ricoprire il ruolo di curatore, commissario giudiziale o liquidatore giudiziale, è possibile l'iscrizione all'albo. I criteri attuali sembrano infatti non consentire né un'adeguata valorizzazione della professionalità acquisita da quanti già oggi svolgono le funzioni di curatore, commissario o liquidatore giudiziale, né assicurano un congruo numero di iscritti, in fase di prima formazione, con possibili ripercussioni negative soprattutto per ciò che concerne la nomina dei componenti dell'OCRI.

La proroga del termine entro il quale dovrà essere adottato il decreto previsto dall'articolo 357 serve a consentire che, nella redazione del decreto, si possa tener conto delle modificazioni che si vogliono introdurre, in sede di correttivo, agli articoli 352, 357 e 358.

La bozza del relativo decreto legislativo è in fase avanzata di elaborazione, ma è ragionevole immaginare che il provvedimento non possa essere adottato prima della primavera del 2020.

In mancanza della proroga del termine per l'adozione dell'albo si dovrebbe quindi procedere alla redazione di un regolamento destinato ad essere pochi mesi dopo superato dalle modifiche apportate alle norme primarie.

La data proposta del 30 giugno 2020 è tale ad consentire che l'albo previsto dall'articolo 356 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza sia già pienamente funzionante e in modo corretto alla data del 14 agosto 2020, quando il Codice entrerà pienamente in vigore.

- **Comma 7, lettera f)**, la legge 12 aprile 2019, n. 31 ha introdotto nel codice di procedura civile e nelle disposizioni di attuazione del medesimo la nuova disciplina delle azioni di classe. All'articolo 7 si è previsto che le disposizioni sarebbero entrate in vigore dodici mesi dopo la pubblicazione in gazzetta e, quindi, il 18 aprile 2020, al fine di consentire al Ministero della giustizia di predisporre le necessarie modifiche dei sistemi informativi per permettere il compimento delle attività processuali con modalità telematiche. L'analisi in corso, preliminare alla modifica del PCT, ha evidenziato l'impatto che le nuove norme avranno sui sistemi informatici e in particolare sull'attuale impianto del PCT. Invero, in base alle attuali regole tecniche che presidiano il processo civile telematico (Dm 44/2011, adottato in virtù dell'articolo 4 del decreto-legge 193 del 2009), coloro che sono abilitati a depositare atti nei fascicoli telematici sono esclusivamente i soggetti censiti nel Reginde (Registro generale degli indirizzi elettronici), il quale contiene i dati identificativi e l'indirizzo PEC di tutti i soggetti esterni abilitati al PCT.

La riforma in esame supera, invece, questa disciplina prevedendo che al processo civile (telematico) possa partecipare direttamente il cittadino che intenda presentare una domanda di adesione all'azione collettiva proposta da altri, che "produce gli effetti della domanda giudiziale", come stabilito dalla stessa legge n. 31 del 2019.

Con l'introduzione dell'articolo 840-*septies* c.p.c. il cittadino può infatti presentare la domanda di adesione sul PST (portale dei servizi telematici) del Ministero della Giustizia utilizzando una delle modalità previste dall'articolo 65 del CAD. Queste modalità prescindono da un preventivo censimento e identificazione del soggetto che partecipa al processo civile e comportano l'adozione di soluzioni informatiche per ciascuna di esse del tutto innovative per l'attuale architettura del processo civile telematico, soluzioni la cui complessità richiede particolari approfondimenti e sperimentazioni.

Comma 8, proroghe di termini nelle materie di interesse del Ministero della difesa.

- **Comma 8, lettera a)**, l'articolo 2259-*bis* del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, reca la disciplina delle assunzioni di personale negli arsenali e stabilimenti militari. In particolare, per consentire l'attuazione dei processi di ristrutturazione e di incremento dell'efficienza degli arsenali e degli stabilimenti militari, il Ministero della difesa riserva alle assunzioni del personale impiegato in detti enti e appartenente ai profili professionali tecnici il sessanta per cento delle assunzioni a tempo indeterminato previste dall'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge finanziaria 2008.*), e successive modificazioni, e dall'articolo 66, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (*Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.*)

Il comma 1-*bis* prevede la proroga di tali assunzioni fino all'anno 2019. Arrivati quasi allo spirare del termine, l'Amministrazione ha preso atto della necessità di una proroga di un ulteriore anno.

La proroga è motivata dalla necessità di rendere effettivi i citati processi di ristrutturazione e di incremento dell'efficienza degli arsenali e degli stabilimenti militari che, ad oggi, a causa di diversi fattori (*in primis*, il blocco del *turn over*), non è stato ancora possibile realizzare in maniera compiuta. Infatti, solo di recente, questo Dicastero è stato autorizzato ad avviare le procedure di reclutamento e ad assumere unità di personale, per complessive n. 250 unità di personale (in luogo delle già autorizzate n. 235 unità con d.P.C.M. 20 giugno 2019), tra le quali figurano proprio diverse unità di assistente e funzionario del settore tecnico (circa 100 unità).

La proroga consentirebbe alla Difesa di non pregiudicarsi, nell'immediato, la possibilità di reclutare tali unità di personale particolarmente qualificato (personale tecnico, di seconda e terza area).

Infine, la proroga è stata auspicata anche dalla 4^a Commissione (Difesa) del Senato, in sede di esame del disegno di legge di bilancio (A.S. 1586), la quale ha formulato un ordine del giorno nel quale impegna il Governo a valutare la proroga delle assunzioni di cui all'articolo 2259-*bis*, del decreto legislativo n. 66 del 2010.

- **Comma 8, lettera b)**, la legge 30 giugno 2009, n. 85, recante "*Adesione della Repubblica italiana al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prum). Istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA. Delega al Governo per l'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria. Modifiche al codice di procedura penale in materia di accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla libertà personale*", all'articolo 17

ha regolato il trasferimento all'interno della Banca Dati dei profili del DNA ricavati da reperti acquisiti nel corso di procedimenti penali anteriormente alla data di entrata in vigore della legge (14 luglio 2009) da parte delle Forze di polizia.

In tale quadro, entro il 31 dicembre 2019, avrebbero dovuto terminare le attività di inserimento, per l'Arma dei carabinieri, dei dati conservati nel sistema CC-DNA del Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche.

Attualmente, il numero complessivo dei profili genetici ignoti - riferiti al citato articolo 17 - che i RIS di Roma, Parma, Messina e Cagliari devono ancora immettere in BDN-DNA, è pari a circa 3.800, per circa 100 dei quali i citati Reparti sono ancora in attesa di ricevere dalle competenti autorità giudiziarie il previsto nulla osta (disposto dalla norma per ciascun profilo da inserire nel data-base nazionale).

La media complessiva del numero di inserimenti al giorno è risultata essere pari a circa 15 profili al giorno, andamento che consentirebbe di assicurare, alla fine del 2019, l'inserimento di circa 1.500 profili, inferiore rispetto all'obiettivo del completo trasferimento dei dati (citati 3.800 profili).

Lo spirare del termine previsto dal citato articolo 17 determinerebbe la perdita di un patrimonio fondamentale di dati, indispensabili al positivo esito delle attività investigative, anche con riferimento a procedimenti penali risalenti nel tempo e relativi a casi giudiziari ancora irrisolti.

La modifica proposta è funzionale a salvaguardare questo patrimonio, nel pieno rispetto delle procedure di alimentazione e delle garanzie previste dall'impianto normativo vigente.

Comma 9, proroga di termine nelle materie di interesse del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

- **Comma 9, lettera a)**, si prevede per l'anno 2020 la proroga del c.d. "bonus verde" che consiste in una detrazione Irpef del 36 per cento sulle spese sostenute negli interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, coperture a verde e di giardini pensili.

La detrazione va ripartita in dieci quote annuali di pari importo e va calcolata su un importo massimo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo, comprensivo delle eventuali spese di progettazione e manutenzione connesse alla esecuzione degli interventi.

Il pagamento delle spese deve avvenire attraverso strumenti che consentono la tracciabilità delle operazioni (per esempio, bonifico bancario o postale).

Può beneficiare della detrazione chi possiede o detiene, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile oggetto degli interventi e che ha sostenuto le relative spese. La detrazione massima è di 1.800 euro per immobile (36% di 5.000).

Il bonus verde spetta anche per le spese sostenute per interventi eseguiti sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali, fino a un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo. In questo caso, ha diritto alla detrazione il singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

RELAZIONE TECNICA

Comma 1, proroghe di termini nelle materie di interesse delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri.

-Comma 1, lettere da a) a f), non comportano oneri a carico della finanza pubblica anche con riferimento alle previsioni sulle assunzioni, atteso che il reclutamento del personale oggetto di proroga verrebbe effettuato a valere su risorse già disponibili nel bilancio dello Stato o presso le amministrazioni interessate in quanto derivanti dalle cessazioni di personale a tempo indeterminato già avvenute e su risorse già autorizzate.

-Comma 1, lettera g), la proroga in materia di “Colloqui informativi in carcere”.....

-Comma 1, lettera h), proroga al 30 giugno 2020 il termine previsto dall'articolo 65, comma 2, del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, a decorrere dal quale i pagamenti alle pubbliche amministrazioni possono essere effettuati dai prestatori di servizi di pagamento esclusivamente attraverso la piattaforma pagoPA. La disposizione, rivestendo natura ordinamentale, non comporta nuovi oneri o minori entrate.

-Comma 1, lettera i), “Proroga dello stato di emergenza derivante dal crollo ..Polcevera”,

-Comma 1, lettera l), “Proroga delle assunzioni a tempo determinato Genova”,

-Comma 1, lettera m), “Proroga del periodo di percezione dell'indennità in favore di lavoratori e imprese penalizzati a seguito del crollo del viadotto Polcevera”,

-Comma 1, lettera n), “Proroga del termine per quantificare i danni subiti dalle imprese a seguito del sisma Abruzzo 2009 e formulare le osservazioni sulle somme effettivamente percepite”,

Comma 2, proroghe di termini nelle materie di interesse del Ministero dell'interno.

-Comma 2, lettera a), la disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri nuovi o aggiuntivi per la finanza pubblica, essendo unicamente volta a differire il termine finale di vigenza dell' articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

-Comma 2, lettera b), l'emendamento proposto ha natura ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica cui si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili.

- Comma 2, lettera c), l'emendamento proposto è volto a riaprire i termini di presentazione delle domande di accesso al Fondo di solidarietà, previsti dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di consentirne l'effettività delle disposizioni.

I commi 594 e 596 dell'art. 1 della predetta legge 145/2018 prevedevano, infatti, la proroga, al 30 settembre 2019, dei termini per la presentazione per le vittime di reati intenzionali violenti, occorsi tra il 30 giugno 2005 e la data di entrata in vigore della legge 7 luglio 2016, n. 122 (23 luglio), attesi i rilievi europei sulla incongruità del termine di 120 giorni previsto dalla legge 20 novembre 2017, n. 167 per consentire a tali vittime di accedere al Fondo di solidarietà.

Entro il medesimo termine era consentita la proposizione delle domande per coloro che avevano riportato lesioni gravissime in seguito ad atti intenzionali violenti, prevedendo la corresponsione dell'indennizzo in maniera fissa e non più vincolata alle spese sostenute.

Il comma 596 dell'art. 1 della citata legge 145/2018 aveva poi consentito anche a coloro che avevano beneficiato di un indennizzo sulla base delle disposizioni contenute nella legge 122/2016 di proporre, entro la data del 30 settembre 2019, istanza per la rivalutazione.

La rifissazione dei termini di accesso al Fondo e la rivalutazione degli importi scaturiscono dagli incrementi finanziari per gli interventi in favore delle vittime dei reati intenzionali violenti disposti dalle leggi 167/2017, 205/2017 e, da ultimo, dalla 145/2018, ed impegnati solo in minima parte.

L'applicazione delle disposizioni sulle lesioni gravissime e la rivalutazione degli importi già corrisposti era demandata ad un decreto interministeriale, di modifica del precedente decreto di fissazione degli importi degli indennizzi, datato 31 agosto 2017, perfezionato nello scorso mese di novembre con la firma dei Ministri competenti e adeguato alle nuove disposizioni della legge 19 luglio 2019, n. 69 che ha introdotto nell'ordinamento giuridico il reato di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso.

Conseguentemente, nelle more dell'adozione del cennato decreto interministeriale di fissazione dei nuovi importi, le somme rese disponibili nella legge di bilancio per la riapertura dei termini per la presentazione delle istanze da parte delle vittime di lesioni gravissime e per la rivalutazione di indennizzi già corrisposti non sono state impegnate. In relazione a tali fattispecie, l'emendamento è, dunque, ad invarianza di spesa.

Al competente Ufficio sono, invece, pervenute istanze per la sola riapertura dei termini per le vittime di reati intenzionali violenti occorsi nel periodo 30 giugno 2005- 23 luglio 2016; per dette istanze tuttavia la copertura finanziaria è da rinvenire nelle disposizioni dell'art. 6, comma 4, della legge 20 novembre 2017, n. 167, che ha stanziato 40 milioni di euro per tali fattispecie. Alla data del 30 giugno le domande pervenute sono state solo 141.

Pertanto, con riguardo alle ipotesi di lesione gravissima e di rivalutazione degli importi già corrisposti, l'emendamento è ad invarianza di spesa.

Con riguardo alle vittime del periodo 30 giugno 2005- 23 luglio 2016, si ritiene che la riapertura dei termini potrà essere adeguatamente fronteggiata nel limite delle dotazioni del Fondo di cui alla legge 122/2016, come rideterminato a seguito dell'emanazione della legge 20 novembre 2017, n. 167.

Per quanto riguarda, infine, le vittime del reato di deformazione permanente dell'aspetto con lesioni al volto, essendo il reato precedentemente ricompreso tra le lesioni gravissime, la cui previsione di spesa era già soppesata dal legislatore in sede di stanziamento dei fondi per le vittime della legge 122/2016, la previsione di autonoma fattispecie penale non comporta ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 3, proroghe di termini nelle materie di interesse del Ministero dell'economia e delle finanze.

-Comma 3, lettera a), la proroga del termine per l'espletamento di concorsi da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, non comporta alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato.

-Comma 3, lettera b), la proposta normativa comporta risparmi di spesa allo stato non quantificabili.

Comma 4, proroghe di termini nelle materie di interesse del Ministero della salute.

-Comma 4, lettera a), la proroga proposta, in materia di Quote premiali 2020 a valere sul FSN 2020, al pari delle altre e di quella, identica, già disposta per il 2019, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto rientra nell'ambito del livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre lo Stato.

In particolare, si tende unicamente ad individuare i criteri per distribuire la quota premiale complementare alle risorse assegnate in applicazione dei costi standard, anche per l'anno 2020 (comunque spettante alle regioni virtuose perché parte del finanziamento al SSN) senza intervenire in alcun modo sulla quantificazione della stessa; essa, quindi, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, intervenendo su risorse già stanziare sui capitoli di spesa che finanziano il SSN.

Infatti, le risorse oggetto della proroga sono pari, secondo la normativa di riferimento, allo 0,25% del totale del finanziamento statale corrente al SSN. Per l'anno 2020 quest'ultimo, già previsto nei pertinenti capitoli del Ministero dell'economia e delle finanze, ammonta a complessivi 116.474 milioni di euro, pertanto l'ammontare delle risorse da destinare alle quote premiali risulta essere pari a 291,185 milioni di euro, incluso nel citato finanziamento e pertanto già coperto.

-Comma 4, lettera b), la proposta proroga del termine di conclusione dei concorsi indetti dall'Agenzia italiana del farmaco, non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Infatti, sulla base dei commi 3 e 5 dell'articolo 9-*duodecies* decreto legge n. 78/2015, con il decreto 6 dicembre 2016, sono state incrementate le tariffe e i diritti di cui, rispettivamente, all'articolo 48, commi 8, lettera b), e 10-*bis*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e all'articolo 17, comma 10, lettera d), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Tali incrementi sono integralmente devoluti al bilancio dell'AIFA e sono finalizzati, appunto, a coprire anche l'onere derivante dall'assunzione del personale di cui al comma 2 dello stesso articolo.

-Comma 4, lettera c), la proroga proposta, in materia di protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, è caratterizzata da neutralità finanziaria in quanto dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le iniziative previste sono in ogni caso attuate con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Infatti, la modifica si limita ad ampliare il termine entro il quale possono essere autorizzati nuovi progetti di ricerca che prevedono l'uso di animali, nello specifico ambito della ricerca sulle sostanze d'abuso e sugli xenotrapianti.

Gli adempimenti a carico dell'Amministrazione, connessi alla presentazione di nuove domande di autorizzazione per l'esecuzione di progetti di ricerca che prevedono l'impiego di animali a fini scientifici, sono attuabili con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Ciò relativamente all'attività di ricezione delle domande, valutazione, rilascio dell'autorizzazione e attività ispettiva svolta dal Ministero della salute, riferita alle nuove domande che perverranno tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021, in quanto attività già previste e poste in essere ai sensi del decreto legislativo n. 26/2014, nonché relativamente alle attività svolte dalle altre Amministrazioni competenti, che provvedono e continueranno a provvedere con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, poiché trattasi di ordinaria attività rientrante tra i compiti delle autorità competenti interessate.

In tali attività sono ricompresi, altresì, gli accertamenti di cui all'articolo 21 e le verifiche di cui agli articoli 22 (permanenza requisiti delle strutture) e 23 (adeguatezza del personale) del decreto legislativo 26/2014.

Si evidenzia, infine, che nelle ipotesi in cui l'attività ispettiva è svolta su richiesta e a beneficio dell'operatore, come per le ispezioni effettuate a seguito della domanda di autorizzazione per gli stabilimenti utilizzatori, i costi sono coperti dalla tariffa all'uso prevista e versata dall'operatore che ha presentato domanda di autorizzazione.

-Comma 4, lettera d), la proroga proposta in materia di cure palliative, è di natura meramente ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, avendo unicamente lo scopo di far decorrere il termine di diciotto mesi previsto, dall'adozione del decreto ministeriale in base al quale le Regioni potranno dar corso alle istanze dei soggetti interessati.

-Comma 4, lettera e), la norma proposta in materia di iscrizione negli elenchi speciali di cui all'articolo 1, comma 537 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica essendo di natura meramente ordinamentale, avendo unicamente lo scopo di spostare il termine per consentire ai soggetti interessati di poter iscriversi negli elenchi speciali ad esaurimento, senza pregiudizio, quindi, per la prosecuzione dell'attività professionale.

Comma 5, proroghe di termini nelle materie di interesse del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

-Comma 5, lettera a), la proroga del termine per l'erogazione delle somme residue dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica in quanto si tratta di mutui per i quali gli oneri di ammortamento a carico dello Stato sono ormai stati completamente erogati.

-Comma 5, lettera b), la proroga di termini in materia di reclutamento nelle istituzioni AFAM non comporta nuovi o maggiori oneri per lo Stato in quanto le assunzioni a tempo indeterminato sono disposte nel rispetto dei limiti del turn over previsti a legislazione vigente a livello nazionale e, conseguentemente, le assunzioni a tempo determinato non possono superare i posti in dotazione organica non coperti con figure di ruolo.

-Comma 5, lettera c), il differimento del termine per l'adozione del contratto integrativo volto al superamento del contenzioso degli ex lettori di madre lingua straniera da parte delle Università proposto si limita a consentire, fino al 30 giugno 2020, l'utilizzo di risorse già disponibili.

-Comma 5, lettera d), la proroga del termine per i pagamenti dell'edilizia scolastica non comporta alcuna spesa a carico della finanza pubblica. Si tratta, infatti, di risorse già impegnate sul capitolo 7105/1 del bilancio MIUR e in questo modo si estende solo la possibilità di liquidarle anche nel corso dell'anno 2020.

-Comma 5, lettera e), la proposta emendativa comporta la maggiore spesa di personale di 1,81 milioni di euro nel 2020 e di 2,72 milioni di euro nel 2021. Infatti, la disposizione comporta che nell'anno scolastico 2020/2021 un contingente di 150 unità di docenti o dirigenti scolastici possano essere utilizzati presso gli enti del disagio giovanile o presso le associazioni professionali del settore scuola. L'utilizzo dei dirigenti non comporta nuovi o maggiori oneri, giacché il relativo personale non è sostituito. L'utilizzo dei docenti, invece, comporta la necessità di nominare dei supplenti "sino al 30 giugno" a copertura dei relativi posti.

Supponendo in via prudenziale che la disposizione comporti l'utilizzo di 150 docenti della scuola secondaria di secondo grado, poiché lo stipendio annuo dei relativi contratti a tempo determinato, al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'IRAP nonché dell'indennità di vacanza contrattuale, è pari a 30.128,34 euro, si ricava che il costo della disposizione è pari a

$150 \times 30.128,34 = 4,520$ milioni di euro nell'anno scolastico 2020/2021, cioè pari a $4,520 \times 4/10 = 1,810$ milioni di euro nell'anno 2020 e $4,520 \times 6/10 = 2,712$ milioni di euro nell'anno 2021.

Comma 6, proroghe di termini nelle materie di interesse del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

-Comma 6, lettera a), dalla norma, che prevede disposizioni urgenti per il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche e il rilancio del sistema nazionale musicale di eccellenza, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché viene prorogato esclusivamente il termine per il raggiungimento del pareggio economico da parte delle fondazioni lirico-sinfoniche soggette alla procedura di risanamento, ai sensi dell'articolo 11, comma 14, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91. Si tratta, quindi, di una previsione avente natura ordinamentale.

-Comma 6, lettera b), "Disposizioni per il completamento delle attività relative al ruolo di «Capitale europea della cultura» riconosciuto per il 2019 al comune di Matera",

-Comma 6, lettera c), "Misure per il completamento del restauro urbanistico ambientale dei rioni Sassi e del prospiciente altopiano murgico di Matera",

-Comma 6, lettera d), la proposta normativa, che prevede misure per la realizzazione del Grande Progetto Pompei, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le risorse necessarie sono reperite nelle disponibilità di bilancio della Soprintendenza.

-Comma 6, lettera e), "Proroga dei termini in materia di eventi sismici",

Comma 7, proroghe di termini nelle materie di interesse del Ministero della giustizia.

-Comma 7, lettera a), la proroga del termine di entrata in vigore della disciplina sulle intercettazioni, prevede di posticipare al 30 giugno 2020, il termine di entrata in vigore delle disposizioni in materia di intercettazioni, recate dal decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, come da ultimo prorogate al 31 dicembre 2019, dall'art. 9, comma 2, lettera a), del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 2019, n. 77.

Tale modifica si rende necessaria in quanto l'entrata in vigore della citata norma è subordinata al completamento delle complesse misure organizzative in atto, anche relativamente alla predisposizione di apparati elettronici e digitali.

Allo stato, le attività di collaudo dei sistemi presso i singoli uffici giudiziari delle procure della Repubblica, nonché quelle di adeguamento dei locali sono tuttora in corso, e pertanto si rende necessario posticipare il termine di entrata in vigore della norma oltre la data originaria e quella ulteriore indicata nel decreto legge 91/2018.

La proroga aggiuntiva al 30 giugno 2020 del termine di entrata in vigore della disciplina delle intercettazioni di cui all'art. 9 del decreto legislativo 216/2017 consente altresì di predisporre in modo più efficiente il sistema informatico prescelto e di innalzare il livello di sicurezza dei sistemi, fornendo così la certezza di giungere all'entrata in vigore della disciplina con le misure organizzative completamente dispiegate e funzionanti.

Dal punto di vista finanziario, la norma prevede un mero slittamento temporale dell'entrata in vigore della disciplina delle intercettazioni e pertanto non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli interventi di completamento delle misure organizzative risultano già finanziati e alla loro realizzazione si potrà provvedere attraverso l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, in coerenza con la clausola finanziaria contenuta all'articolo 8 del Decreto Legislativo 216 del 29/12/2017.

-Comma 7, lettera b), la disposizione relativa all'impiego di dirigenti di istituto penitenziario negli uffici di esecuzione penale esterna, proroga le funzioni di dirigente di esecuzione penale esterna in deroga a quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, ai funzionari inseriti nei ruoli di dirigenti penitenziari per un ulteriore anno (sino al 31 dicembre 2020) in attesa dell'espletamento dei concorsi pubblici finalizzati alla copertura dei posti vacanti nel ruolo dell'organico dei dirigenti UEPE, onde sopperire alle possibili difficoltà operative e di gestione di un settore particolarmente sensibile al reinserimento sociale dei ristretti quale è quello dell'esecuzione penale esterna.

La disposizione in esame non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, poiché trattasi di unità di personale dirigenziale già in servizio presso le articolazioni periferiche ministeriali, che continueranno a percepire il trattamento economico complessivo già in godimento.

-Comma 7, lettera c), la disposizione in esame proroga fino al 31 dicembre 2020 la possibilità che attraverso convenzioni, da concludere in sede locale e autorizzate dal Ministero della giustizia, possa rimanere affidata ai comuni la gestione dei servizi di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria, presso gli uffici giudiziari.

Agli oneri connessi all'erogazione del corrispettivo riconosciuto ai comuni da parte del Ministero della giustizia, per l'espletamento dei predetti servizi, potrà provvedersi nell'ambito delle dotazioni di bilancio iscritte sul capitolo 1550 (spese relative al funzionamento degli uffici giudiziari), nel limite del 10% dello stanziamento previsto a legislazione vigente per l'anno 2020, pari ad euro 26.169.173 (10% di euro 261.691.728).

La proposta emendativa non è pertanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, trattandosi di risorse già iscritte nel bilancio del Ministero della Giustizia.

-Comma 7, lettera d), la disposizione proroga la disposizione che limita i provvedimenti di comando presso altre amministrazioni del personale giudiziario in servizio, al fine di garantire la piena funzionalità degli uffici giudiziari nelle more del perfezionamento delle procedure assunzionali autorizzate per il Ministero della giustizia,

La proposta normativa, di natura ordinamentale, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

-Comma 7, lettera e), la proposta normativa prevede la proroga del termine per l'adozione del decreto del Ministro della giustizia disciplinante il funzionamento dell'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza al fine di consentire che, nella redazione del decreto, si possa tener conto delle modificazioni che si vogliono introdurre, in sede di correttivo, agli articoli 352, 357 e 358 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

La proposta emendativa, di natura ordinamentale, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

-Comma 7, lettera f), la proposta normativa prevede la proroga del termine di entrata in vigore delle disposizioni in materia di azione di classe da dodici mesi a diciotto mesi dalla pubblicazione della medesima legge sulla Gazzetta Ufficiale, al fine di consentire al Ministero della giustizia di predisporre le necessarie modifiche dei sistemi informativi per permettere il compimento delle attività processuali con modalità telematiche.

La proposta normativa, che comporta un mero differimento dell'entrata in vigore delle disposizioni in materia di "class action" nonché misure di semplificazione riguardanti le modalità di identificazione e di accesso ai sistemi da parte dell'utente non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, tenuto conto che i necessari interventi di

aggiornamento e implementazione dei sistemi informativi funzionali all'entrata in vigore delle nuove disposizioni sono stati già programmati nell'ambito delle risorse destinate all'informatica e iscritte a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero della giustizia.

Comma 8, proroghe di termini nelle materie di interesse del Ministero della difesa.

-Comma 8, lettera a), la proroga dei termini in materia di completamento delle assunzioni di personale negli arsenali e stabilimenti militari, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, intervenendo su facoltà assunzionali già autorizzate e finanziate dalla vigente normativa di settore.

-Comma 8, lettera b), la proroga termini in esame, in materia di banca dati nazionale del DNA, non comporta nuovi oneri a carico della finanza pubblica in quanto le attività di inserimento dati sono comunque effettuate attraverso le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Comma 9, proroga di termine nelle materie di interesse del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

-Comma 9, lettera a), la disposizione prevede la proroga per il 2020 del cosiddetto bonus verde. Si tratta, in particolare, di una detrazione Irpef del 36% sulle spese sostenute nel 2020 per i seguenti interventi: sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

Al relativo onere, pari a 7,2 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione della Tabella A del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.